

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2022-5361 del 19/10/2022
Oggetto	AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) AI SENSU DEL D.P.R. 13/03/2013 n. 59 - Ditta "COLLINE DI CANOSSA SRL" - Carpineti.
Proposta	n. PDET-AMB-2022-5613 del 18/10/2022
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
Dirigente adottante	RICHARD FERRARI

Questo giorno diciannove OTTOBRE 2022 presso la sede di P.zza Gioberti, 4, 42121 Reggio Emilia, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia, RICHARD FERRARI, determina quanto segue.

Pratica n.35009/2021

AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) AI SENSI DEL D.P.R. 13/03/2013 n. 59 - Ditta "**COLLINE DI CANOSSA SRL**" - **Carpineti**.

IL DIRIGENTE

Visto l'art.16, comma 3, della legge regionale n.13/2015 il quale stabilisce che le funzioni relative all'autorizzazione unica ambientale (AUA) sono esercitate mediante l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia (ARPAE);

Viste le Deliberazioni della Giunta Regionale n.2173/2015 che approva l'assetto organizzativo dell'Agenzia e n.2230/2015 che stabilisce la decorrenza dell'esercizio delle funzioni della medesima dal 1° gennaio 2016;

Vista la domanda di autorizzazione unica ambientale presentata ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n.59 dalla Ditta "**COLLINE DI CANOSSA SRL**" avente sede legale in Comune di **Sant'Illario d'Enza – Via Podgora n.1** – Provincia di Reggio Emilia, concernente l'impianto per l'attività di **lavorazione del latte per la produzione di Parmigiano Reggiano e altri prodotti lattiero caseari** ubicato in Comune di **Carpineti – Via San Martino n.5** – Provincia di Reggio Emilia, acquisita agli atti ARPAE con PG/199788 del 28/12/2021;

Preso atto inoltre che la domanda è stata presentata per i seguenti titoli abilitativi ambientali:

- Modifica dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del D.Lgs.152/06;
- Modifica dell'autorizzazione allo scarico delle acque reflue industriali in pubblica fognatura, ai sensi del D.Lgs.152/06;
- Nulla-osta acustico (articolo 8, comma 6, Legge n.447/95);

Considerato che, secondo quanto dichiarato nell'istanza, in capo alla Ditta di cui sopra non sussistono altri titoli abilitativi ambientali da incorporare nell'AUA;

Acquisiti:

- la relazione tecnica di ARPAE - Servizio Territoriale di Reggio Emilia – Distretto di Reggio Emilia – Sede di Castelnovo né Monti con atto PG/20020 del 08/02/2022 relativamente alle emissioni in atmosfera e all'impatto acustico;
- il parere di conformità urbanistica del Comune di Carpineti in data 29/06/2022 al PG/108042;
- il nulla-osta del Comune di Carpineti, acquisito in data 16/06/2022 al PG/99882, redatto sulla base del parere di IRETI Spa RT009223-2022-P, in merito allo scarico delle acque reflue industriali in pubblica fognatura;
- il nulla-osta acustico del Comune di Carpineti n data 29/06/2022 al PG/108042;

Richiamate le seguenti disposizioni normative:

- Legge 7 agosto 1990, n.241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" nel testo vigente;
- D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i.;
- D.P.R. 13 marzo 2013, n.59 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e

- medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale”;
- D.G.R. n.1053/2003 “Direttiva concernente indirizzi per l’applicazione del D.Lgs. 11 maggio 1999 n.152 come modificato dal D.Lgs. 18 agosto 2000 n.258 in materia di tutela delle acque dall’inquinamento”;
- D.G.R. n.286/2005 “Direttiva concernente indirizzi per la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne (art. 39, D.Lgs. 11 maggio 1999 n.152)”;
- D.G.R. n.1860/2006 “Linee guida di indirizzo per gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. n.286 del 14/2/2005”;
- L.R. n.4 del 6 marzo 2007, recante “Adeguamenti normativi in materia ambientale. Modifiche a L.R.;
- L. 26.10.1995 n.447 “Legge quadro sull’inquinamento acustico” e s.m.i.;
- Delibera della Giunta Regionale n.960/99;
- Delibera della Giunta Regionale n.2236/2009 e s.m.i.;
- D.Lgs.183/2017, attuazione della direttiva 2015/2193/UE relativa alle limitazioni delle emissioni in atmosfera di taluni inquinanti originati da impianti medi di combustione.
- D.Lgs.102/2020, disposizioni integrative e correttive al D.Lgs.183/2017.

Ritenuto, su proposta del Responsabile del Procedimento, e sentito il Responsabile dell’Unità Autorizzazioni complesse Rifiuti ed Effluenti, di provvedere al rilascio dell’autorizzazione unica ambientale con le relative prescrizioni, conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. 59/13;

DETERMINA

1) di adottare l’Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi dell’articolo 3 del DPR 59/13 per l’impianto della ditta “**COLLINE DI CANOSSA SRL**” ubicato nel Comune di **Carpinetti – Via San Martino n.5**, Provincia di Reggio Emilia che comprende i seguenti titoli ambientali:

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell’art.269 del D.Lgs.152/06
Acqua	Autorizzazione allo scarico delle acque reflue industriali in pubblica fognatura, ai sensi del D.Lgs.152/06
Rumore	Nulla-osta acustico

2) che la presente sostituisce l’Autorizzazione Unica Ambientale n.prot.55349/251/2015 del 28/10/2015 adottata dalla Provincia di Reggio Emilia per la Ditta “Latteria Sociale del Cigarellino”, modificata successivamente con DET-AMB-2016-1249 del 29/04/2016;

3) che le **condizioni e le prescrizioni** da rispettare per l’esercizio del titolo abilitativo di cui al punto 1 e i dati tecnici sono contenuti negli allegati di seguito riportati e costituenti parte integrante del presente atto:

- **Allegato 1 – Emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all’art.269 del D.Lgs.152/06;**
- **Allegato 2 – Scarico delle acque reflue industriali in pubblica fognatura, ai sensi del D.Lgs.152/06;**
- **Allegato 3 – Nulla-osta acustico.**

4) di fare salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti

5) di fare salvi altresì specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'Autorità Sanitaria ai sensi dell'art. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n.1265.

6) di stabilire che la presente autorizzazione ha durata pari a **15 anni** dalla data del rilascio da parte dello Sportello Unico per le Attività Produttive competente.

7) di stabilire che la domanda di rinnovo dovrà essere inoltrata completa di tutta la documentazione necessaria, con **almeno sei mesi** di anticipo rispetto alla scadenza suindicata, conformemente all'articolo 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/2013 .

8) di stabilire che eventuali modifiche che si intendono apportare all'autorizzazione o all'impianto devono essere comunicate all'Autorità competente ai sensi dell'art.6 del DPR 59/2013 che provvederà ad aggiornare la autorizzazione ovvero a richiedere nuova domanda.

9) di trasmettere la presente autorizzazione allo Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente, che provvederà al rilascio del titolo alla Ditta interessata.

10) di stabilire che, ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà alla pubblicazione ai sensi dell'art.23 del D.Lgs. n.33/2013 e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di Arpae.

11) di stabilire che il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di Arpae.

Si informa che avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 (sessanta) giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla comunicazione ovvero dall'avvenuta conoscenza del presente atto all'interessato.

Il Dirigente
Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
(Dott. Richard Ferrari)
firmato digitalmente

Allegato 1 – Emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all’art.269 del D.Lgs.152/06.

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell’art.269 del D.Lgs.152/06

La Ditta “**COLLINE DI CANOSSA Srl**” è autorizzata a modificare le seguenti emissioni in atmosfera derivanti dall’attività di **lavorazione del latte per la produzione di Parmigiano Reggiano e altri prodotti lattiero caseari** nell’impianto ubicato in Comune di **Carpinetti – Via San Martino n.5** - Provincia di Reggio Emilia nel rispetto dei limiti e delle prescrizioni sotto indicate

- EMISSIONE N.1 – GENERATORE A GAS METANO DA 2093 KW
- EMISSIONE N.2 – GENERATORE A GAS METANO/GASOLIO DA 1744 KW
- EMISSIONE N.4 – GRUPPO ELETTROGENO

Per le suddette emissioni dovranno essere espletate le procedure previste dall’art.269 comma 6) del D.Lgs. del 3 Aprile 2006 n.152. Comunicazione almeno **15 giorni** prima di dare inizio alla messa in esercizio degli impianti a mezzo PEC ad ARPAE Servizio Autorizzazioni e Concessioni, Comune ed ARPAE Servizio Territoriale competente. Trasmissione, entro **30 giorni** dalla data di messa a regime dei dati relativi alle emissioni (3 campionamenti nei primi 10 giorni dalla data di messa a regime se le emissioni sono soggette a limiti di portata e inquinanti, ovvero 1 campionamento alla data di messa a regime se le emissioni sono soggette al solo limite di portata) tramite PEC ad ARPAE Servizio Autorizzazioni e Concessioni, Comune ed ARPAE Servizio Territoriale competente.

Ai sensi dell’art.269 comma 6) del D.Lgs n.152 il termine per la **messa in esercizio** degli impianti è fissato per il giorno **9 Gennaio 2023** mentre il termine ultimo per la loro **messa a regime** è fissato per il giorno **16 Gennaio 2023**.

Qualora la Ditta in oggetto non realizzi in tutto o in parte il progetto autorizzato con il presente atto prima della data di messa a regime sopra indicata e, conseguentemente, non attivi tutte o alcune delle suddette emissioni, il predetto termine ultimo per la messa a regime degli impianti, relativamente alla parte dello stabilimento non realizzata e alle emissioni non attivate, è **prorogata**, salvo diversa ed esplicita comunicazione da parte dell’ARPAE Servizio Autorizzazioni e Concessioni, **di anni uno (1)** a condizione che la Ditta dia preventiva comunicazione ad ARPAE Servizio Autorizzazioni e Concessioni, Comune ed ARPAE Servizio Territoriale competente. Decorso inutilmente il termine di proroga, senza che la Ditta abbia realizzato completamente l’impianto autorizzato con il presente atto ovvero abbia richiesto una ulteriore proroga, la presente autorizzazione **si intende decaduta** ad ogni effetto di legge relativamente alla parte dello stabilimento non realizzata e alle relative emissioni non attivate.

Nel caso di mancato rispetto da parte della Ditta in oggetto delle disposizioni relative alla data di messa a regime dell'impianto e agli autocontrolli delle emissioni, all'ARPAE Servizio Territoriale competente è tenuto ad espletare i controlli previsti dalle norme vigenti in materia, dandone comunicazione all'ARPAE Servizio Autorizzazioni e Concessioni e alle altre Autorità.

Si autorizzano le seguenti emissioni in atmosfera nel rispetto dei limiti e delle prescrizioni sottoelencate:

Punto Emissione	Provenienza	Portata (Nmc/h)	Altezza (m)	Durata (h/g)	Inquinanti	Concentrazione (mg/Nmc)	NOTE
E1	GENERATORE A GAS METANO DA 2093 KW	2850	6,5	4	Materiale Particellare Ossidi di azoto Ossidi di zolfo	< 5 < 100 < 35	(1)
E2	GENERATORE A GAS METANO/GASOLIO DA 1744 KW	2185 (Gasolio)	6,5	4	Materiale Particellare Ossidi di azoto Ossidi di zolfo	< 50 < 200 < 200	(2)
		2310 (Metano)			Materiale Particellare Ossidi di azoto Ossidi di zolfo	< 5 < 100 < 35	(1)
E3	CALDAIA A METANO RISCALDAMENTO MAGAZZINO DA 34 KW	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ai sensi dell'art.272 comma 1 del D. Lgs.152/06. Tuttavia la Ditta è tenuta a rispettare i limiti e le prescrizioni di cui al p.to 17 del paragrafo F dell'Al.3 della DGR 2236/2009 e s.m.i..					
E4	GRUPPO ELETTROGENO	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ai sensi dell'art.272 comma 1 del D.Lgs.152/06. Tuttavia la Ditta è tenuta a rispettare quanto previsto al paragrafo 3 della Parte III all'Al.n.1 alla Parte V del D.Lgs.152/06.					
E5	VENTOLA RICAMBIO SALA DEL LATTE	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione non sottoposta ad autorizzazione ai sensi dell'art.272 comma 5 del D.Lgs.152/06.					
(1) I valori di emissione si riferiscono ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso pari al 3%. I limiti di emissione per il parametro materiale particellare e ossidi di zolfo si intendono rispettati nel caso di impiego come combustibile di gas naturale.							
(2) I valori di emissione si riferiscono ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso pari al 3%. I limiti di emissione per il parametro ossidi di zolfo si intendono rispettati nel caso di utilizzo di combustibili con contenuto di zolfo uguale o inferiore allo 0,1% in massa.							

1) Per il controllo del rispetto delle portate, del materiale particellare, degli ossidi di azoto e degli ossidi di zolfo devono essere usati i metodi di seguito riportati:

Parametro/Inquinante	Metodi di misura
Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento	UNI EN 15259:2008
Portata volumetrica, Temperatura e pressione di emissione	UNI EN ISO 16911-1:2013 (*) (con le indicazioni di supporto sull'applicazione riportate nelle linee guida CEN/TR 17078:2017); UNI EN ISO 16911-2:2013 (metodo di misura automatico)

Parametro/Inquinante	Metodi di misura
Ossigeno (O ₂)	UNI EN 14789:2017 (*); ISO 12039:2019 (Analizzatori automatici: Paramagnetico, celle elettrochimiche, Ossidi di Zirconio, etc.)
Anidride Carbonica (CO ₂)	ISO 12039:2019 Analizzatori automatici (IR, etc)
Umidità – Vapore acqueo (H ₂ O)	UNI EN 14790:2017 (*)
Polveri totali (PTS) o materiale particolare	UNI EN 13284-1:2017 (*); UNI EN 13284-2:2017 (Sistemi di misurazione automatici); ISO 9096:2017 (per concentrazioni > 20 mg/m ³)
Ossidi di Zolfo (SO _x) espressi come SO ₂	UNI EN 14791:2017 (*); UNI CEN/TS 17021:2017 (*) (analizzatori automatici: celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR); ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.1)
Ossidi di Azoto (NO _x) espressi come NO ₂	UNI EN 14792:2017 (*); ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all. 1); ISO 10849 (metodo di misura automatico); Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR)
(*) I metodi contrassegnati sono da ritenere metodi di riferimento e devono essere obbligatoriamente utilizzati per le verifiche periodiche previste sui Sistemi di Monitoraggio delle Emissioni (SME) e sui Sistemi di Analisi delle Emissioni (SAE). Nei casi di fuori servizio di SME o SAE, l'eventuale misura sostitutiva dei parametri e degli inquinanti è effettuata con misure discontinue che utilizzano i metodi di riferimento.	

Per gli inquinanti riportati, potranno inoltre essere utilizzate le seguenti metodologie di misurazione:

- metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi riportati nella tabella precedente;
- altri metodi emessi successivamente da UNI e/o EN specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa degli inquinanti riportati nella medesima tabella.

Ulteriori metodi, diversi da quanto sopra indicato, compresi metodi alternativi che, in base alla norma UNI EN 14793 "Dimostrazione dell'equivalenza di un metodo alternativo ad un metodo di riferimento", dimostrano l'equivalenza rispetto ai metodi indicati in tabella, possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente (Arpae SAC), sentita l'Autorità Competente per il controllo (Arpae APA) e successivamente al recepimento nell'atto autorizzativo.

2) La Ditta è tenuta ad utilizzare nel generatore di vapore E2 gasolio con un contenuto di zolfo non superiore allo 0,1 % in massa;

3) Entro **60 giorni** dal rilascio della presente A.U.A. il gestore dovrà provvedere a fornire ad ARPAE gli elementi minimi per la registrazione dei medi impianti di combustione (**E1-E2**) previsti dalla parte IV-bis dell'allegato I alla parte quinta del D.Lgs.152/06 e s.m.i..

4) Ai sensi dell'art.294 del D.Lgs.152/06, al fine di ottimizzare il rendimento di combustione, gli impianti di combustione E1-E2, devono essere dotati, se tecnicamente possibile, di un sistema di controllo della combustione che consenta la regolazione automatica del rapporto aria-combustibile.

5) I controlli che devono essere effettuati a cura della direzione dello stabilimento devono avere la seguente periodicità:

- annuale per l'emissione n.1 (limitatamente al parametro ossidi di azoto) - 2 (limitatamente al parametro ossidi di azoto quando alimentato a gas metano)
- annuale per l'emissione n.2 (limitatamente al parametro ossidi di azoto e materiale particolato quando alimentato a gasolio)

6) I risultati di eventuali autocontrolli attestanti un superamento dei valori limite di emissione devono essere comunicati ad ARPAE entro 24 ore dall'accertamento, relazionando in merito alle possibili cause del superamento e provvedendo tempestivamente a ripristinare le normali condizioni di esercizio. Entro le successive 24 ore la Ditta è tenuta ad effettuare un ulteriore autocontrollo attestante il rispetto dei limiti, trasmettendone una copia ad ARPAE e Comune.

7) La data, l'orario, i risultati dei controlli alle emissioni, le caratteristiche di funzionamento degli impianti nel corso dei prelievi devono essere annotati su apposito registro con pagine numerate e bollate dall'ARPAE Servizio Territoriale competente e tenuto a disposizione della suddetta Agenzia Regionale e degli altri organi di controllo competenti.

8) I valori limite di emissione degli inquinanti, se non diversamente specificato, si intendono sempre riferiti a gas secco, alle condizioni di riferimento di 0° e 0,1013 Mpa e al tenore di ossigeno di riferimento qualora previsto. I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto.

9) Per la verifica di conformità ai limiti di emissione si dovrà far riferimento a misurazioni o campionamenti della durata pari ad un periodo temporale di un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose. Nel caso di misurazioni discontinue eseguite con metodi automatici che utilizzano strumentazioni a lettura diretta, la concentrazione deve essere calcolata come media di almeno tre letture consecutive e riferita, anche in questo caso, ad un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose.

10) Ai fini del rispetto dei valori limite autorizzati, i risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti devono riportare indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza della misurazione al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente in prossimità del valore limite di emissione e non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche (Manuale Unichimn.158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni") che indicano:

- per metodi di campionamento e analisi di tipo manuale un'incertezza pari al 30% del risultato;
- per metodi automatici un'incertezza pari al 10% del risultato.

Sono fatte salve valutazioni su metodi di campionamento ed analisi caratterizzati da incertezze di entità maggiore preventivamente esposte/discusse con l'autorità di controllo. Il risultato di un controllo è da considerare superiore al valore limite autorizzato quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della

misura (cioè l'intervallo corrispondente a "Risultato Misurazione \pm Incertezza di Misura") risulta superiore al valore limite autorizzato.

11) L'installazione, l'esercizio e la conduzione di impianti e attività devono essere eseguiti conformemente a quanto descritto nel progetto approvato, come da relazioni ed elaborati grafici dei quali è formato, allegato alla domanda in oggetto acquisita agli atti con PG/199788 del 28/12/2021.

12) L'ARPAE Servizio Territoriale esercita l'attività di vigilanza secondo quanto previsto dalle disposizioni regionali vigenti ed alla stessa è demandata la fissazione della periodicità dei controlli alle emissioni.

Si allega alla presente autorizzazione, che ne costituisce parte integrante, l'allegato "Indicazioni tecniche per autorizzazioni alle emissioni in atmosfera" contenente disposizioni relative alla progettazione del punto di misura e campionamento e all'accessibilità al punto di prelievo.

Dopo la messa a regime degli impianti, in caso di interruzione temporanea, parziale o totale, dell'attività con conseguente disattivazione di una o più delle emissioni sopracitate, la Ditta è tenuta a darne preventiva comunicazione all'ARPAE Servizio Autorizzazione e concessioni e ARPAE Servizio Territoriale dalla data della comunicazione si interrompe l'obbligo per la stessa Ditta di rispettare i limiti e le prescrizioni sopra richiamate, relativamente alle emissioni disattivate.

Nel caso in cui la Ditta intenda riattivare le emissioni disattivate la stessa dovrà:

- a)** dare preventiva comunicazione della data di messa in esercizio dell'impianto e delle relative emissioni all'ARPAE Servizio Autorizzazione e concessioni e ARPAE Servizio Territoriale;
- b)** dalla stessa data di messa in esercizio riprende l'obbligo per la Ditta del rispetto dei limiti e delle prescrizioni sopra riportate, relativamente alle emissioni riattivate;
- c)** nel caso in cui per una o più delle emissioni che vengono riattivate, in base alle prescrizioni dell'autorizzazione rilasciata, sono previsti controlli periodici, la stessa Ditta è tenuta ad effettuare il **primo autocontrollo entro 30** (trenta) giorni dalla relativa riattivazione.

Allegato 2 – Scarico dei reflui industriali in pubblica fognatura, ai sensi del D.Lgs.152/06.

La Ditta effettua la produzione e stagionatura di formaggi e derivati del latte. Il caseificio ha una capacità produttiva di 80 forme di Parmigiano Reggiano al giorno per un totale complessivo di 29200 forme all'anno. Il latte lavorato all'interno del caseificio viene conferito in parte dalla Latteria Soc del Cigarellino sca, per un quantitativo pari a 22000 q.li/anno, e in parte dalla Società "Colline di Canossa srl", per un quantitativo pari a 140000 q.li/anno.

La richiesta di modifica di AUA è stata presentata poiché la Ditta vuole installare un impianto di trattamento delle acque reflue industriali e realizzare dei servizi igienici nel locale vendita. Oggetto del presente allegato è lo scarico S1, in pubblica fognatura, delle acque reflue industriali originate dal lavaggio quotidiano delle cisterne, dei locali di lavoro e delle attrezzature utilizzate, a cui si uniscono le acque reflue domestiche provenienti dai servizi igienici presenti nel caseificio e nel locale vendita.

L'impianto di depurazione delle acque reflue industriali, incluso delle acque reflue domestiche, è costituito da un comparto di ossidazione biologica tipo SBR con volume pari a 1300 mc, a valle del quale sono presenti una vasca di recupero fanghi e una vasca di laminazione. Il fango di supero viene inviato alla vasca recupero fanghi con funzione di ispessitore; il surnatante prodotto dal processo di ispessimento è reimpresso nell'impianto biologico. Inoltre, poiché il refluo chiarificato è scaricato dall'impianto SBR in un breve lasso di tempo, è presente anche la vasca di laminazione a valle dell'impianto di trattamento biologico per rallentare il carico idraulico istantaneo al punto di scarico in pubblica fognatura. A valle idraulica dell'impianto di depurazione è presente un pozzetto di ispezione e prelievo. La Ditta ha presentato un Piano di gestione e sicurezza per l'impianto di depurazione dei reflui.

La zona di scarico del latte è situata in un'area esterna coperta da tettoia. Il latte è scaricato giornalmente dai camion cisterna per mezzo di una tubazione a tenuta che permette il recapito diretto nella cisterna refrigerata in sala latte, all'interno del caseificio. Le cisterne delle autobotti, ultimate le operazioni di scarico del latte, sono lavate sotto la tettoia e le acque di lavaggio convogliano in una caditoia, presente sotto la tettoia, collegata alla linea di raccolta e depurazione delle acque reflue industriali.

Il siero di tipo alimentare, prodotto dalle operazioni di cottura del latte, è convogliato tramite condotta dedicata in apposito silos di raccolta, situato all'esterno della struttura in zona adiacente alla tettoia per lo scarico del latte, e smaltito giornalmente dalla Ditta esterna. Il siero proveniente dalla ricotta, dal lavaggio delle caldere e quello dei fermentatori è invece convogliato, tramite condotte dedicate, in apposite vasche allocate in altro fabbricato, e dedicato alla composizione degli alimenti per allevamento suinicolo sito in due porcilaie date in gestione ad altra ditta.

Le acque meteoriche ricadenti sulla superficie cortiliva a nord della zona di scarico del latte e del lavaggio cisterne, sono intercettate e raccolte da una griglia, esterna alla tettoia, sita a monte della piazzola di lavaggio. Tale griglia è rialzata rispetto al pavimento della tettoia e del punto di raccolta delle acque reflue industriali, evitando in tal modo recapiti accidentali delle acque di lavaggio delle cisterne o di residui di latte all'interno della rete di raccolta delle acque meteoriche. La Ditta dichiara che le aree cortilive esterne pertinenti allo stabilimento sono adibite unicamente a zona di transito dei mezzi e pertanto le acque meteoriche ricadenti su tali superfici non sono oggetto di autorizzazione ai sensi della DGR 286/2005. Le acque meteoriche sono recapitate in corpo idrico superficiale Rio Minello.

L'approvvigionamento idrico avviene tramite acquedotto.

La planimetria di riferimento è la Tav. n.1 datata 29/08/2018.

Prescrizioni

1. Il volume giornaliero massimo scaricabile è fissato in **55 mc.**
2. Il volume annuo massimo scaricabile è fissato in **20.000 mc.**
3. I reflui industriali, al punto individuato per il controllo dello scarico, dovranno rispettare i limiti massimi fissati nella Tabella 3, All. 5 del D.Lgs. n. 152/06, colonna scarichi in pubblica fognatura.
4. Il pozzetto di ispezione, assunto per il controllo dello scarico, deve essere di tipo regolamentare e tale da consentire un agevole e corretto campionamento del refluo e deve essere reso accessibile al personale del Gestore del servizio idrico integrato addetto ai controlli ai sensi del Regolamento del servizio di fognatura e depurazione.
5. Le acque prelevate da fonti autonome devono essere quantificate tramite apposito strumento di misura collocato in posizione idonea secondo quanto disposto nel Regolamento del servizio di fognatura e depurazione. Qualora il volume prelevato non venga interamente scaricato, la determinazione dei volumi scaricati deve essere effettuata mediante installazione di contatori differenziali o allo scarico opportunamente installati, a cura del titolare dello scarico e giudicati idonei dal Gestore del servizio idrico integrato.
6. I reflui prodotti nei processi produttivi e non rispondenti ai limiti massimi indicati dovranno essere trattati a cura e spese del titolare dello scarico.
7. I limiti di accettabilità oggetto della presente autorizzazione non potranno in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo.
8. E' vietato, ai sensi di quanto previsto dal Regolamento del servizio di fognatura e depurazione, lo scarico di reflui ed altre sostanze incompatibili col sistema biologico di depurazione delle acque reflue urbane e potenzialmente dannosi per i manufatti fognari e/o pericolosi per il personale addetto alla manutenzione.
9. È vietata l'immissione in pubblica fognatura di grassi, siero, latticello e materiali solidi derivanti dalla lavorazione.
10. I sistemi adottati per il trattamento dei reflui industriali devono essere mantenuti con opportuna periodicità. La documentazione relativa alle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria deve essere tenuta a disposizione per i controlli da parte dell'autorità competente.
11. I fanghi prodotti dagli impianti di trattamento delle acque reflue industriali, siano questi a matrice prevalentemente organica o inorganica, sono sottoposti alla disciplina dei rifiuti ai sensi del D.Lgs. 152/06 e devono essere smaltiti correttamente secondo le normative vigenti in materia e non possono essere scaricati in pubblica fognatura.
12. Qualora dovessero registrarsi stati di fermo o di parziale avaria sulla rete di raccolta e trattamento delle acque reflue o di altri problemi nella lavorazione connessi allo scarico in pubblica fognatura deve essere data tempestiva comunicazione al Gestore del servizio idrico integrato (IRETI S.p.a.) tramite fax al n° 0521/248946, indicando il tipo di guasto e il problema accorso, i tempi presunti di ripristino dell'impianto, le modalità adottate al fine di evitare, anche temporaneamente, lo scarico di un refluo non corrispondente ai limiti tabellari indicati al precedente punto 3.

Ai sensi dell'art.128 comma 2 del D.Lgs.152/06, il Gestore del servizio idrico integrato è autorizzato ad effettuare il controllo degli scarichi allacciati alla pubblica fognatura, mediante sopralluoghi ed ispezioni all'interno degli insediamenti.

Restano ferme le disposizioni previste dal Regolamento del servizio di fognatura e depurazione e i compiti e le funzioni del Gestore del servizio idrico integrato.

Allegato 3 - Nulla-Osta acustico.

Il Comune di Carpineti con proprio parere acquisito in data 29/06/2022 al PG/108042, richiamando le valutazioni e le prescrizioni contenute nella relazione tecnica di ARPAE Servizio Territoriale - Distretto di Reggio Emilia – Sede di Castelnovo né Monti PG/20020 del 08/02/2022, esprime il proprio nulla-osta al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale alla ditta in oggetto, relativamente alle immissioni acustiche in ambiente esterno, nel rispetto delle seguenti prescrizioni e disposizioni:

1. le opere, gli impianti e l'attività dovranno essere realizzati e condotti in conformità a quanto previsto dal progetto e dagli elaborati presentati.
2. La ditta dovrà assicurarsi che sia sempre garantita una corretta conduzione di attività e impianti e che, con la necessaria periodicità, si effettuino le manutenzioni necessarie a mantenere il rumore prodotto al di sotto dei limiti stabiliti dalla vigente normativa.
3. L'installazione di nuove sorgenti sonore o la modifica o l'incremento della potenzialità delle sorgenti previste dovranno essere soggetti a nuova documentazione di previsione di impatto acustico.
4. La ditta, tramite tecnico competente in acustica, dovrà eseguire, entro 45 giorni dalla attivazione dei nuovi impianti, un collaudo dell'impatto acustico dell'insediamento con misura diretta dei livelli di immissione assoluti e differenziali presso i recettori. Per la fase di arrivo e ricezione del latte, dovrà essere eseguita specifica verifica nell'orario di maggiore disturbo in relazione al contesto acustico.
5. Gli esiti delle verifiche di cui sopra, riportati in relazione tecnica firmata da TCA, dovranno essere inviati alla scrivente Arpae e al Comune di Carpineti entro 45 giorni dalla effettuazione delle suddette misure.
6. Nel caso in cui dalle suddette misure emergessero valori non conformi ai limiti normativi, dovranno essere immediatamente predisposti i necessari interventi di riduzione dei livelli sonori emessi.
7. Qualora nelle zone circostanti lo stabilimento sia in futuro prevista la realizzazione di "recettori" ovvero di "spazi fruibili" da persone o comunità ai sensi dell'art.2 punto 1 lettera f della L.447/95 e ai sensi del punto 6 allegato B del DM 16/3/98, la ditta dovrà produrre, preventivamente, la valutazione dei livelli acustici dello stabilimento ai confini di pertinenza interessati, che attesti il rispetto del relativo limite di zona.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.